



COMUNE DI CONCO
(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10.03.2011

f.to Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Zanon

f.to Il Sindaco
Prof.ssa Graziella Stefani

Art.1

E' costituito presso la sede municipale del Comune di Conco il gruppo comunale di volontari di protezione civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art.2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la eventuale "specializzazione".

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della [L.266/91](#) e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Art.3

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della [L. n. 225/92 e s.m.i.](#), è l'autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art.4

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo comunale, predispone e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alla attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale indicando capacità e tempi di mobilitazione;
- curare al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di protezione civile se esistente;
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Art.5

I volontari, per poter operare, devono frequentare un corso di base in materia di protezione civile organizzato a cura del Comune con le modalità esposte nella [D.G.R. 8.8.2003 n. 2516](#).

Art.6

Il gruppo comunale o intercomunale di protezione civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art.7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) .

Art.8

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del **DPR 194/2001** e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale, di protezione civile, purché il gruppo comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri – saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione dell'emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

1. Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
3. La copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art.4 della **legge 11 agosto 1991 n. 266** e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
4. Il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
 - ▶ spese di carburante per l'utilizzo degli automezzi, in conformità all'art. 10 del **DPR n.194/2001** e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
 - ▶ eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - ▶ altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Art.9

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art.10

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore

del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.